



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Prima sezione civile

composta dai magistrati:

Dott. Daniela Pellingra

Presidente

Dott. Cintia Emanuela Nicoletti

Consigliere

Dott. Ivana Francesca Mancuso

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nelle cause civili riunite, in unico grado, iscritte al n. 1790/2016 e al n. 2359/2017 R.G., entrambe promosse

da

LA BARBERA GIUSEPPE (C.F. LBRGPP51P15L951B), **PLESCIA GIUSEPPA** (C.F. PLSGPP55R47L951E), **LA BARBERA GIUSEPPINA** (C.F. LBRGPP79S43G273H), **LA BARBERA ALESSANDRA** (C.F. LBRLSN87M50G273U), con il patrocinio dell'avv. COSTANZA ROSALIA e con elezione di domicilio in CORSO SAMMARCO N. 45 90030 VILLAFRATI, presso il medesimo difensore

parte ricorrente

contro

BOLOGNETTA S.C.P.A. (C.F. 02330620390), con il patrocinio dell'avv. PIRAINO CATERINA, con elezione di domicilio in VIA P. PATERNOSTRO N. 1 90141 PALERMO presso il medesimo difensore

ANAS S.P.A. (C.F. 02133681003), con il patrocinio dell'avv. DE SALVO SERGIO e dell'avv. ORLANDO PIETRO, con elezione di domicilio C/O DIREZIONE ANAS VIA ALCIDE DE GASPERI N. 247 PALERMO

parte resistente

Avente ad oggetto: espropriazione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per i ricorrenti: *“rideterminare l’indennità di esproprio del terreno di proprietà dei ricorrenti, ricadente nel territorio di Villafrati, identificato catastalmente dalla particella 1561 del foglio di mappa 9 di superficie di mq 367, per le motivazioni ampiamente espresse in narrativa e*

condannare gli odierni resistenti al pagamento della giusta indennità per la somma complessiva di € 33.626,77, così come determinata nella perizia estimativa a firma dell'Ingegnere Costanza Ciro allegata agli atti di causa o per quella maggiore o minore che il collegio riterrà opportuna; - condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dell'odierno difensore, che dichiara di averle anticipate ex art. 93 c.p.c.”

Per la BOLOGNETTA S.c.p.a.: *Disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,*

- *In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione alla stima, perché già pendente un'altra presso Codesta Sezione (r.g.n. 1790/2015), come meglio esposto in narrativa al punto 1 e, conseguentemente rigettarla;*

- *Nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non venissero accolte le superiori e preliminari eccezioni ritenere e dichiarare infondata l'opposizione incoata da controparte, per le motivazioni meglio esposte in narrativa al punto 2, nelle quali ad ogni effetto si insiste e, conseguentemente, rigettare il presente ricorso;*

- *Infine, rigettare la richiesta di CTU di controparte, per le motivazioni meglio esposte in narrativa.*

Con vittoria di spese e compensi.

per l'ANAS S.P.A. *Voglia l'Ill.ma Corte adita, reiectis adversis,*

- *In via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento, portante R.G.N. 2359/2017, a quello portante R.G.N. 1790/2016, pure pendente dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, sezione I civile, Giudice Relatore Dott. Laudani;*

- *In via ulteriormente preliminare ed assorbente, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, disporre l'estromissione della stessa dalla presente controversia;*

- *Senza il minimo recesso, in via gradata, ritenere e dichiarare nel merito infondate le domande tutte ex adverso spiegate nel presente giudizio e per l'effetto rigettarle.*

Ci si oppone sin d'ora alla richiesta di CTU, giacchè inconfidente alla luce di quanto illustrato nel presente atto.

Vinti i compensi e le spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 31 agosto 2016 La Barbera Giuseppe e Plescia Giuseppa hanno convenuto, dinanzi a questa Corte, la BOLOGNETTA S.c.p.a. e l'ANAS S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, esponendo che:

- erano proprietari degli immobili, ricadenti nel territorio di Villafrati, distinti in catasto al foglio 9, part. n. 702 e, dopo il frazionamento, part. n. 1561, di mq. 367, vincolati per la realizzazione dell'opera denominata "*Corridoio Plurimodale tirrenico – nord Europa/itinerario Palermo-Agrigento – (SS 121-SS189) – ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4, compreso il tratto di raccordo rotatoria Bolognetta al km 48,0, svincolo Manganaro incluso*";

- era stata data loro, infatti, comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; indi, in data 15 gennaio 2013, la BOLOGNETTA S.c.p.a. aveva notificato loro il decreto di occupazione anticipata, contenente l'indicazione dell'indennità provvisoria e dell'avviso di immissione in possesso, nonché, in data 31.10.2014, il provvedimento di rideterminazione dell'indennità definitiva di esproprio, quantificata in € 2.527,20, essendo stata ritenuta l'area non edificabile.

Tanto premesso, sostenendo che la somma offerta doveva ritenersi insufficiente in relazione al valore venale ed effettivo, dal momento che il bene era ricompreso nella zona del Parco Fluviale, che si estendeva lungo l'alveo del Fiume Mulinazzo ed era in stretto rapporto con la Riserva Naturale Orientata di Pizzo Chiarastella, sicché ben poteva essere ammessa a interventi da destinare all'attività turistico-ricettiva, impianti sportivi e ristorazione, ha chiesto la condanna della BOLOGNETTA S.c.p.a., in solido con l'ANAS S.p.A., al pagamento della giusta indennità di esproprio, pari alla somma di € 33.626,77, o a quella maggiore o minore che sarebbe risultata in esito a CTU.

Costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, la BOLOGNETTA S.c.p.a., dopo aver ripercorso l'iter espropriativo ed aver sottolineato di essere stata nominata dall'ANAS Contraente Generale, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.P.R. 327/2001, con conseguente attribuzione di tutti i poteri volti all'emanazione degli atti tecnici, amministrativi e finanziari necessari al procedimento espropriativo, ha eccepito, in via preliminare l'inammissibilità e improcedibilità del giudizio, introdotto contro la determinazione provvisoria della stima e prima che fosse emesso il decreto di esproprio, in violazione del disposto dell'art. 54 d.P.R. 327/2001.

Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, atteso che il fondo di proprietà della ricorrente era frammentato in diverse particelle catastali e non costituiva un lotto di almeno 5.000 mq. alla data del 12.07.1999, come richiesto dal P.R.G. di Villafrati per la dislocazione di insediamenti con funzione turistico-ricettiva, non occorrendo dar corso alla richiesta di CTU formulata dalla controparte.

Con ricorso depositato il 13 ottobre 2017, LA BARBERA Giuseppe, LA BARBERA Alessandra, LA BARBERA Giuseppina e PLESCIA Giuseppa hanno nuovamente convenuto in

giudizio la BOLOGNETTA S.c.p.a. e l'ANAS S.p.A., rievocando i medesimi fatti già delineati a sostegno del primo ricorso e allegando il decreto di espropriazione, e hanno chiesto, ancora una volta, che le controparti fossero condannate, in solido, al pagamento della giusta indennità di esproprio, pari alla somma di € 33.626,77, o a quella maggiore o minore che sarebbe risultata in esito a CTU.

Si sono costituiti entrambi i convenuti: la BOLOGNETTA S.c.p.a., ha reiterato le medesime difese di cui al ricorso precedente ed ha, altresì, eccepito la inammissibilità del ricorso, poiché era già pendente il primo, avente lo stesso oggetto. L'ANAS S.p.A. ha eccepito, in linea preliminare, l'inammissibilità dell'azione, per contrasto con gli artt. 54 d.P.R. 327/01 e 29 D.lgs. 150/11, e il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché estranea all'attività espropriativa, demandata al Contraente Generale, e ha contestato, nel merito, la fondatezza dell'opposizione, stante la congruità della stima rispetto alle caratteristiche effettive e al valore del bene.

Disposta la riunione fra i due processi, all'udienza del 4 maggio 2022, svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.



Va innanzi tutto chiarito che, *ratione temporis*, la controversia segue il rito sommario di cognizione, siccome introdotta dopo l'entrata in vigore del D.lgs. del 1° settembre 2011 n. 150 (art. 36).

Risulta inoltre *per tabulas* che, con decreto n. D014 del 31 luglio 2017, sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio Espropri di BOLOGNETTA S.c.p.a., è stata disposta, in esito al completamento dell'iter amministrativo, a mente dell'art. 22, comma 2, D.P.R. 327/01, - così testualmente - "*l'espropriazione definitiva e il passaggio a favore del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Strade C.F. 97905250581 dei beni riportati negli schemi allegati posti nel Comune di Villafrati ...*".

È, poi, pacifico che fra i proprietari attinti dal decreto di esproprio vi siano i ricorrenti, titolari della particella n. 1561 (ex 702), compresa nel foglio di mappa n. 9 del catasto terreni del Comune di Villafrati, acquisita alla mano pubblica per l'estensione di mq 367,00, tanto che ai predetti, indicati nell'elenco delle ditte, sono stati notificati gli atti del procedimento espropriativo e, in data 15 settembre 2017, il provvedimento ablatorio (cfr. copie in atti di comunicazioni e notifiche: di avvenuta approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; decreto di occupazione anticipata, determinazione della indennità provvisoria e avviso di immissione in possesso; decreto di esproprio).

Emerge, altresì, dall'esame degli atti che, sebbene determinata e comunicata ai proprietari, l'indennità provvisoria di esproprio non è stata accettata e che il decreto di esproprio è stato emanato ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.P.R. 327/2001, ovvero in base alla prevista determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità.

Va poi chiarito, ai fini del decidere, che, con delibera CIPE n. 19 del 25 marzo 2012, è stato approvato il progetto definitivo, avente valenza di dichiarazione di pubblica utilità, relativo alla realizzazione dell'opera, che include, nell'ambito del "*Corridoio plurimodale tirrenico – Nord Europa*", l'*"Itinerario Palermo-Agrigento (S.S. 121 – S.S. 189). Ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi. Lotto Funzionale dal Km 14,4 compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,00 svincolo Manganaro incluso"*, in cui la società ANAS S.p.A. è stata indicata quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del D.lgs. n. 190/2002.

L'ANAS S.p.A. ha, poi, concluso con la BOLOGNETTA S.c.p.a., in data 19 ottobre 2009, secondo quanto previsto dalla L. 443/01 e dal D.lgs. 163/2006, allora vigenti, il contratto di affidamento a Contraente Generale, cui è accluso il C.S.A., che, all'art. 32, prevedeva espressamente che al Contraente Generale, ossia alla BOLOGNETTA S.c.p.a., veniva conferito l'esercizio del potere espropriativo e delle occorrenti procedure tecniche, amministrative e finanziarie e, dunque, le era fatto obbligo del pagamento delle indennità, inerenti alle espropriazioni, agli aventi diritto, salvo ottenere in seguito i relativi rimborsi.

Tanto precisato in punto di fatto, è intuitivo che l'intervenuta emissione del decreto di esproprio consente di superare e ritenere assorbite tutte le altre eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità della domanda, sollevate dai resistenti.

È, invero, noto che il decreto di esproprio costituisce una condizione dell'azione di opposizione alla stima ed è, quindi, sufficiente che venga ad esistenza prima della decisione della causa; la sua carenza è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che sia l'allegazione che la documentazione dell'esistenza del decreto di esproprio si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (Cass. n. 16494/2002, n. 12408/2006, n. 11261/2016).

Né può porsi un problema di *bis in idem* del secondo giudizio (avente il medesimo oggetto del primo cui è stato riunito) introdotto dai sig.ri LA BARBERA-PLESCIA successivamente all'emissione del decreto di esproprio, atteso che tale ultimo provvedimento ben poteva essere prodotto anche nel primo procedimento, costituendo, come detto, condizione dell'azione, senza dunque che la disposta riunione abbia comportato in concreto l'aggiramento di alcuna decadenza o preclusione processuale, dovendo, comunque, essere affrontato il merito delle questioni poste con il primo giudizio (Cass. n. 24529/2018).

In merito, poi, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'ANAS S.p.A., va rilevato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, parte del rapporto espropriativo, obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è, in effetti, il soggetto a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, **salvo** che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, sia stato conferito il potere e il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, con i relativi oneri (Cass. n. 12541/2012, n. 1242/ 2013 e n. 10530/2016).

Ora, nel citato decreto di esproprio, è stata espressamente evocata la veste di Contraente Generale della BOLOGNETTA S.c.p.a., cui spetta eseguire *“tutte le attività delegate dalla Committente società “ANAS S.p.A.” al Contraente Generale, compresa quella di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento, il decreto di esproprio, e tutti gli atti relativi all'esecuzione dello stesso”*, compreso il pagamento delle indennità, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/01 e s.m.i.

Né la disposizione di cui all'art. 29, comma 4, D.lgs. 150/2011 risulta distona rispetto all'orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato, prevedendo che: *“Il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità”*.

In buona sostanza, deve ritenersi che sia demandata al proprietario del bene, soggetto ad espropriazione, la valutazione, sulla scorta degli atti a sua disposizione, della necessità di effettuare la notifica dell'opposizione (*se del caso*) al beneficiario dell'espropriazione solo nell'ipotesi in cui ricadano sul predetto gli oneri della procedura espropriativa, fatto che, nel caso in esame, va escluso sulla scorta della stessa lettura del decreto di esproprio, notificato ai ricorrenti, che individua inequivocabilmente il soggetto tenuto al pagamento delle indennità.

Sulla scorta delle disposizioni normative e negoziali avanti richiamate e coerentemente con le più recenti pronunzie di legittimità, deve, pertanto, ritenersi che soggetto tenuto al versamento della giusta indennità sia la BOLOGNETTA S.c.p.a., dovendo, pertanto, respingersi la domanda proposta nei confronti dell'ANAS S.p.A.

Ciò posto, in merito alla determinazione dell'indennizzo, va rilevato, anzitutto che dal certificato di destinazione urbanistica del 13.7.2016, in atti, risulta che la particella oggetto di esproprio (1561) ricade in Zona Parco Fluviale, nel quale *“sono ammessi interventi da destinare all'attività turistico-ricettiva per la fruizione del parco, impianti sportivi all'aperto e per il tempo libero è ammessa la destinazione per attività di ristorazione. La nuova edificazione è consentita nei lotti che abbiano una superficie non inferiore a 5.000,00 mq derivanti da un regolare frazionamento avente data certa ai sensi dell'art. 2704 del codice civile...”*.

Dal medesimo certificato risulta, altresì, che anche le particelle 265, 419, 420, 1560 e 1562, delle quali sono proprietari gli odierni ricorrenti, ricadono nella medesima Zona, e che le stesse ricadono all'interno della “Fascia di rispetto aste fluviali”, ed inoltre che le particelle 1561, 1562 e in parte la 1560 sono gravate da vincolo “strade”, con conseguente necessità di osservare i distacchi previsti dalla vigente normativa.

Ora, i ricorrenti deducono che, complessivamente considerate, le particelle di cui sono proprietari, compresa quella oggetto di esproprio, costituiscono un lotto di terreno esteso oltre 5000 mq, sicchè ritengono che il terreno espropriato debba essere qualificato come edificabile.

La deduzione non coglie nel segno.

Anzitutto, come correttamente evidenziato dall'ANAS e come risulta chiaramente dal foglio di mappa n. 9 (doc. 12 fascicolo ANAS), il bene espropriato è costituito da un'unica particella, la n. 1561, derivata dal frazionamento di un'altra, la n. 702, la quale si trova comunque staccata dalle altre particelle di proprietà dei ricorrenti, insistendo tra le due aree altre particelle di proprietà aliena.

Di talchè non solo le varie particelle dei ricorrenti, non essendo contigue, non costituiscono un lotto, ma, in ogni caso, non risulta che fra le particelle in questione sia mai stata realizzata alcuna relazione di asservimento reciproco che avrebbe conferito il titolo ad aedificandum, né che derivino da un regolare frazionamento antecedente al 12 luglio 1999 (data di approvazione dello schema di massima del PRG comunale), avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

Va, peraltro, aggiunto - come emerge dal certificato di destinazione urbanistica prodotto dagli stessi ricorrenti - che i terreni di cui sono proprietari ricadono nella fascia di rispetto “aste fluviali” e tanto ovviamente ne limiterebbe l'edificabilità, anche ove sussistente.

Le superiori circostanze escludono, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la natura edificatoria dell'area oggetto di esproprio.

Né rileva, come ancora prospettato dai ricorrenti, la maggiore indennità liquidata al proprietario di un lotto di terreno avente caratteristiche simili, posto che in quel caso, come precisato dalla Bolognetta, era stato dimostrato che vi era un lotto minimo per l'edificazione, sicchè

è stata riconosciuta anche l'indennità per il deprezzamento del fondo, circostanza che, nel caso di specie, come detto, non ricorre.

Deve, ancora, rilevarsi che, a mente dell'art. 33 T.U. espropriazioni, solo nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore, caso che non ricorre nella fattispecie, non avendo i ricorrenti provato la sussistenza di siffatto presupposto.

Tanto precisato e relativamente al quantum, va rilevato come il valore determinato dall'espropriante sia del tutto congruo, considerate non solo le caratteristiche del bene, ma anche la circostanza che, in analoga controversia decisa da questa Corte, promossa nell'ambito della stessa procedura espropriativa e riguardante un lotto posto in un foglio di mappa contiguo ed aventi caratteristiche simili (anche in quel caso si trattava di un terreno di limitata estensione e ricadente nella medesima zona parco fluviale) il terreno è stato stimato € 6,00 al mq, ossia in modo esattamente analogo alla stima del Contraente Generale.

A ciò si aggiunga che i ricorrenti hanno chiesto la rideterminazione dell'indennità sul presupposto della natura edificabile della particella espropriata, ma nulla hanno dedotto sulla non congruità della stima come area agricola.

In conclusione, rilevato che il valore dell'area espropriata non può che essere stimato in € 6,00/mq conformemente a quanto ritenuto dal Contraente Generale, l'opposizione alla stima proposta dai ricorrenti, tendente ad ottenere il riconoscimento di un'indennità di esproprio basata sulla natura edificabile del terreno, va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti;

rigetta l'opposizione proposta da LA BARBERA Giuseppe, LA BARBERA Alessandra, LA BARBERA Giuseppina e PLESCIA Giuseppa nei confronti della BOLOGNETTA S.c.p.a. e dell'ANAS S.p.A. avverso la stima dell'indennità di espropriazione del fondo già di loro proprietà, sito in Villafrati, individuato nel catasto terreni al foglio 9, part. n. 702 e, dopo il frazionamento, n. 1561, per mq 367;

condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della BOLOGNETTA S.c.p.a. e dell'ANAS S.p.A., delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna parte in € 3.500,00, oltre spese vive, spese generali, C.P.A. e IVA

Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di Palermo del 5 ottobre 2022

L'estensore

Ivana Francesca Mancuso

Il Presidente

Daniela Pellingra

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Daniela Pellingra e dal consigliere relatore dr. Ivana Francesca Mancuso